



Comune di Noventa Padovana
Provincia di Padova

REGOLAMENTO
CONSIGLIO COMUNALE

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 28/04/2023

INDICE

CAPO I

- Art. 1 Oggetto..... 2
- Art. 2 Interpretazione del regolamento..... 2

CAPO II

- Art. 3 Presidente del consiglio..... 2
- Art. 4 Vicepresidente del consiglio..... 3
- Art. 5 Gruppi consiliari..... 3
- Art. 6 Conferenza capigruppo..... 4
- Art. 7 Commissioni consiliari permanenti..... 4
- Art. 8 Commissioni speciali e di indagine..... 5
- Art. 9 Indennità di presenza..... 5

CAPO III

- Art. 10 Modalità di convocazione del consiglio..... 6
- Art. 11 Convocazione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri o del sindaco..... 7
- Art. 12 Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno..... 7
- Art. 13 Sedute in prima convocazione..... 7
- Art. 14 Sedute in seconda convocazione..... 8
- Art. 15 Deposito dei documenti..... 8
- Art. 16 Partecipazione alle sedute..... 9
- Art. 17 Pubblicità delle sedute..... 9
- Art. 18 Svolgimento delle sedute..... 9
- Art. 19 Comunicazioni..... 10
- Art. 20 Proposte di deliberazione..... 10
- Art. 21 Mozioni e raccomandazioni..... 11
- Art. 22 Interrogazioni e interpellanze..... 12
- Art. 23 Emendamenti..... 13
- Art. 24 Votazioni..... 13
- Art. 25 Questione pregiudiziale e sospensiva..... 14
- Art. 26 Intervento per fatto personale..... 15
- Art. 27 Nomine e designazioni di rappresentanti del consiglio..... 15
- Art. 28 Seduta segreta..... 16
- Art. 29 Seduta aperta..... 16
- Art. 30 Verbalizzazione..... 16

CAPO IV

- Art. 31 Diritto di informazione e accesso agli atti..... 17

CAPO V

- Art. 32 Entrata in vigore..... 18

CAPO I

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina il funzionamento del consiglio comunale, in attuazione del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267 e della specifica normativa prevista dallo statuto comunale adottato con deliberazione n. 44 del 25/08/2022.

2. Per tutti i casi che si presentino nello svolgimento dei lavori del consiglio, non previsti o disciplinati dal presente regolamento e dalle norme statutarie di cui sopra, provvede il presidente, salvo appello, seduta stante, al consiglio, qualora il provvedimento venga contestato dai consiglieri.

Art. 2 Interpretazione del regolamento

1. Le eccezioni sollevate da consiglieri comunali, al di fuori delle sedute consiliari, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento, devono essere presentate, per iscritto, al presidente del consiglio. Il presidente incarica il segretario comunale di dirimere, nel più breve tempo possibile, la questione sollevata, tramite parere da sottoporre all'attenzione del consiglio comunale alla prima seduta utile. Il consiglio decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. Le eccezioni sollevate dai consiglieri comunali durante le sedute, relative all'interpretazione di norme del presente regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sono sottoposte in forma scritta al presidente. Questi sospende brevemente la seduta e riunisce i capigruppo presenti in aula ed il segretario comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il presidente, ripresi i lavori del consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione alla seduta successiva. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al precedente comma 1.

CAPO II

Art. 3 Presidente del consiglio comunale

1. Il presidente del consiglio comunale è eletto tra i consiglieri nella prima seduta del consiglio, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

2. Il consiglio può sfiduciare il presidente tramite mozione motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco. La mozione di sfiducia del presidente può essere presentata in qualunque momento, viene posta in votazione immediatamente, ed è approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Durante tale votazione, la seduta è presieduta dal vicepresidente o, in assenza di questi, dal consigliere anziano. In caso di approvazione della mozione di sfiducia, il presidente decade e si procede immediatamente all'elezione di un nuovo presidente con le modalità di cui al precedente comma 1.

3. Il presidente del consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il consiglio, sentito il parere del sindaco sulla data della convocazione e sui punti all'ordine del giorno, e ne modera la discussione;
- b) convoca la conferenza dei capigruppo, a propria discrezione o su richiesta di almeno due capigruppo o del sindaco, e la presiede.

4. Il presidente del consiglio, per l'espletamento delle sue funzioni, si avvale degli uffici di segreteria generale. Potrà altresì rivolgersi ad ogni altro ufficio per ottenere le informazioni che riterrà opportune, necessarie per l'espletamento del mandato.

Art. 4 Vicepresidente del consiglio

1. In caso di assenza o impedimento temporaneo del presidente del consiglio, le sue funzioni vengono svolte da un vicepresidente.

2. Il vicepresidente del consiglio è eletto tra i consiglieri di minoranza nella prima seduta del consiglio, con le stesse modalità previste per l'elezione del presidente.

Art. 5 Gruppi consiliari

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare.

2. Ogni consigliere può recedere dal gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al presidente del consiglio, allegando la dichiarazione di accettazione del gruppo al quale intende aderire. L'adesione al gruppo misto non è subordinata all'accettazione da parte di chi compone tale gruppo.

3. Ciascun gruppo consiliare designa a maggioranza di voti un proprio capogruppo. In mancanza di designazione, viene nominato capogruppo il consigliere che ha riportato la maggior cifra elettorale. Di ogni variazione della persona del capogruppo deve essere data comunicazione scritta al presidente del consiglio. Nel caso in cui una lista sia rappresentata da un solo consigliere, allo stesso è riconosciuta automaticamente la qualifica di capogruppo.

4. I consiglieri che recedono dal proprio gruppo, qualora non intendano aderire ad altro gruppo

esistente, possono costituire gruppi autonomi solo se gli stessi risultino composti da almeno due consiglieri. In caso contrario, confluiscono nel gruppo misto. La costituzione e la denominazione di un nuovo gruppo consiliare, diverso dal gruppo misto, devono essere comunicate per iscritto al presidente del consiglio.

5. In qualsiasi momento, ogni capogruppo può delegare temporaneamente un altro consigliere del proprio gruppo a sostituirlo nell'esercizio delle proprie funzioni, compresa la partecipazione alla conferenza dei capigruppo.

Art. 6 **Conferenza dei capigruppo**

1. La conferenza dei capigruppo è organismo consultivo del presidente del consiglio nell'esercizio delle sue funzioni, concorrendo a definire la programmazione ed a stabilire quant'altro risulti utile per il proficuo andamento dell'attività del consiglio. La conferenza dei capigruppo costituisce, ad ogni effetto, commissione consiliare permanente.

2. La conferenza capigruppo è composta dal presidente del consiglio, che la presiede, dal sindaco, dal vice presidente del consiglio e dai capigruppo consiliari. In caso di assenza, la conferenza viene convocata dal vice presidente.

3. Fermo restando quanto previsto dallo statuto, la conferenza capigruppo viene convocata dal presidente del consiglio per le sedute ordinarie. Per le sedute straordinarie e/o urgenti, il presidente del consiglio può consultare telefonicamente i capigruppo.

Art. 7 **Commissioni consiliari permanenti**

1. Il consiglio può istituire, nel suo ambito, commissioni consiliari permanenti per materia o gruppi di materie affini o complementari (art. 17 dello statuto comunale). Compito delle commissioni permanenti è esaminare particolari proposte di deliberazione, in ragione della complessità delle stesse sotto il profilo tecnico, al fine di rendere più veloce e agevole la discussione durante le sedute di consiglio comunale.

2. Il numero e le competenze delle commissioni consiliari permanenti, qualora istituite, sono determinati dal consiglio con apposita deliberazione. Il consiglio, con proprio provvedimento, su designazione dei capigruppo nomina altresì i componenti delle commissioni, assicurando che in ciascuna commissione sia presente almeno un consigliere per ogni gruppo consiliare. Il numero dei componenti delle commissioni consiliari è fissato in modo che sia proporzionalmente rispondente alla consistenza numerica dei gruppi presenti in consiglio.

3. Ogni commissione elegge al proprio interno un presidente e dispone di una segreteria. Qualora le riunioni vengano fissate in orario di servizio, le funzioni possono essere attribuite anche a personale interno dell'ente. Il presidente convoca la commissione:

- a) di propria iniziativa;
- b) su richiesta del presidente del consiglio, del sindaco o della giunta comunale;
- c) su richiesta della maggioranza dei componenti della commissione.

4. E' obbligatoria la convocazione della competente commissione consiliare, qualora istituita dalla deliberazione di cui al precedente comma 2, per l'esame preventivo dei seguenti provvedimenti: bilancio di previsione, rendiconto della gestione, varianti urbanistiche, statuto e regolamenti.

5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche quando sono relative alla trattazione degli argomenti di cui al precedente comma 4; non sono pubbliche in tutti gli altri casi. Possono sempre prendervi parte il sindaco e gli assessori competenti per materia.

6. Le commissioni sono convocate dal presidente con indicazione degli argomenti da trattare, ed indirizzata ai componenti la commissione, con congruo preavviso e comunque almeno 48 ore prima della seduta e deve essere recapitata tramite posta elettronica certificata, garantendo la pubblicità legale delle sedute pubbliche tramite pubblicazione dell'invito sull'albo pretorio. Della convocazione viene data comunicazione anche al sindaco e agli assessori delegati in materia.

7. Le sedute delle commissioni sono valide con l'intervento di almeno la metà dei componenti che le costituiscono.

8. La verbalizzazione sarà curata dal segretario della commissione in forma di sintesi. Il verbale dovrà essere trasmesso alla segreteria generale dell'ente.

Art. 8 **Commissioni speciali e di indagine**

1. Il consiglio può avvalersi di commissioni speciali, costituite anche da persone estranee al consiglio comunale, in base a criteri di competenza, per l'esame tecnico di particolari problemi.

2. Il consiglio può nominare, per esigenze di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale, apposite commissioni. Esse sono dotate di potere ispettivo e riferiscono al consiglio sul risultato del loro lavoro, possono visionare i documenti in possesso dell'ente e avvalersi della collaborazione degli amministratori e dei dipendenti allo scopo di accertare la realtà dei fatti in merito all'oggetto specifico dell'indagine affidata loro dal consiglio comunale. I mezzi per l'espletamento delle loro funzioni sono forniti dall'amministrazione comunale.

3. Le commissioni speciali e le commissioni di indagine sull'attività dell'amministrazione comunale sono istituite dal consiglio comunale con propria deliberazione, prevedendo almeno tre componenti. La presidenza delle commissioni d'indagine e delle commissioni con prevalenti funzioni di controllo o di garanzia è affidata ai consiglieri di minoranza.

Art. 9 **Indennità di presenza**

1. Ai consiglieri comunali è dovuta l'indennità di presenza per l'effettiva partecipazione ad ogni seduta del consiglio e per non più di una seduta al giorno.
2. L'indennità di presenza è prevista anche per le sedute delle commissioni consiliari, ad esclusione della conferenza dei capigruppo, nella stessa misura prevista per le sedute del consiglio comunale.

CAPO III

Art. 10 Modalità di convocazione del consiglio

1. Il presidente del consiglio, sentiti il sindaco e la conferenza dei capigruppo, convoca per il giorno fissato il consiglio comunale mediante avviso notificato a mezzo pec (posta elettronica certificata).
2. L'avviso di convocazione deve contenere:
 - a) il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
 - b) l'elenco degli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
3. Qualora sia previsto che i lavori si svolgano in più giorni, sono indicate la data e l'ora di inizio di ciascuna riunione, con la precisazione che trattasi di prosecuzione della medesima seduta.
4. L'avviso deve inoltre indicare se la seduta si svolge in prima o seconda convocazione, se ha carattere ordinario o straordinario e se viene convocata d'urgenza.
5. Di norma sono da considerare ordinarie tutte le sedute, incluse quelle che prevedono all'ordine del giorno il rendiconto di gestione, il bilancio di previsione, l'assestamento di bilancio e le linee programmatiche di mandato.
6. Il consiglio viene convocato in via straordinaria su richiesta motivata del sindaco o della giunta comunale, e nei casi previsti dagli articoli 11 e 29 del presente regolamento.
7. Il consiglio è convocato d'urgenza qualora sussistano motivi rilevanti e indilazionabili che ne rendano necessaria la riunione.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo le eccezioni stabilite dalla legge e dal presente regolamento.
9. Per le sedute in prima convocazione, l'avviso deve essere recapitato nei seguenti termini:
 - a) Almeno 120 ore prima dell'orario stabilito per la riunione, se convocata in via ordinaria;
 - b) Almeno 72 ore prima dell'orario stabilito per la riunione, se convocata in via straordinaria;

c) Almeno 24 ore prima dell'orario stabilito per la riunione, se convocata d'urgenza.

10. Per le sedute in seconda convocazione, l'avviso deve essere consegnato almeno 24 ore prima dell'orario stabilito per la riunione.

11. Nel caso in cui, dopo la consegna degli avvisi di convocazione, si renda necessario integrare l'ordine del giorno con nuovi argomenti urgenti o sopravvenuti nel frattempo per altra ragione, occorre darne avviso scritto ai consiglieri almeno 24 ore prima della riunione, con indicazione precisa dei nuovi argomenti.

12. L'eventuale ritardata consegna dell'avviso di convocazione è sanata quando il consigliere interessato partecipa alla seduta del consiglio alla quale era stato invitato.

13. Le sedute del consiglio comunale si tengono negli edifici comunali, salvo casi particolari o circostanze eccezionali che rendono opportuna l'individuazione di una sede diversa. In tal caso, dovrà essere data adeguata motivazione e informazione alla cittadinanza. In occasione delle riunioni del consiglio vengono esposte all'esterno degli edifici ove si tengono la bandiera della Repubblica italiana e quella dell'Unione europea.

Art. 11

Convocazione del consiglio su richiesta di un quinto dei consiglieri o del sindaco

Il presidente del consiglio comunale è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano il sindaco o un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Art. 12

Pubblicazione e diffusione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare nella seduta è pubblicato all'albo pretorio del comune contestualmente alla notifica dell'ordine del giorno ai consiglieri comunali.

2. Copia dell'avviso con l'ordine del giorno viene inviata al revisore dei conti, pubblicata sul sito web dell'ente e riprodotta su appositi manifesti da affiggere nel territorio comunale.

Art. 13

Sedute in prima convocazione

1. Il consiglio comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non è presente almeno la maggioranza dei consiglieri assegnati per legge al comune, senza computare a tale fine il sindaco.

2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione. Il numero dei presenti viene accertato mediante l'appello nominale, eseguito dal segretario comunale. Qualora i consiglieri non siano inizialmente presenti nel numero prescritto, il presidente dispone che si rinnovi l'appello quando tale numero risulta raggiunto.

3. Nel caso in cui, trascorsi 60 minuti dall'orario fissata nell'avviso di convocazione ed eseguito l'appello, sia constatata la mancanza del numero dei consiglieri necessario per deliberare, il presidente ne fa prendere atto a verbale e dichiara deserta la seduta.

Art. 14

Sedute in seconda convocazione

1. La seduta in seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, alla riunione andata deserta per mancanza del numero legale.

2. La seduta che segue ad una prima iniziata col numero legale ed interrotta successivamente per essere venuto meno il numero minimo dei consiglieri, è pure essa di seconda convocazione, per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.

3. Le sedute di seconda convocazione sono valide purché sia presente almeno un terzo dei membri del consiglio, senza computare a tal fine il sindaco.

4. Trascorsi 60 minuti per l'inizio della seduta di seconda convocazione, ove manchi il numero minimo previsto per renderla valida, essa viene dichiarata deserta.

Art. 15

Deposito dei documenti

1. Tutti i documenti relativi agli argomenti da trattare sono depositati in segreteria, a disposizione dei consiglieri, almeno 72 ore prima dell'orario stabilito per la seduta consiliare.

2. Gli argomenti frutto di integrazione all'ordine del giorno o relativi alle sedute convocate d'urgenza sono depositati almeno 24 ore prima della riunione.

3. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione definitiva del consiglio se non sia stata depositata entro i termini di cui al presente articolo, completa dei pareri di cui all'art. 49 comma 1 D. Lgs. 267/2000 e corredata di tutti i documenti necessari per consentirne l'esame. I consiglieri hanno diritto di consultare gli atti d'ufficio richiamati o citati negli schemi di deliberazione depositati e nei relativi allegati.

Art. 16

Partecipazione alle sedute

1. Il segretario comunale partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del consiglio. Il presidente può chiedere al segretario di intervenire per fornire informazioni o chiarimenti che facilitino la trattazione degli argomenti in discussione, o per esprimersi in ordine alla conformità degli argomenti medesimi ai principi dell'ordinamento giuridico.
2. Gli assessori esterni al consiglio possono sempre partecipare alle sedute, con diritto di parola ma non di voto.
3. Il presidente, per le esigenze del sindaco o della giunta o su richiesta di uno o più consiglieri, può richiedere la presenza di funzionari comunali per relazionare in merito agli aspetti tecnici delle proposte di deliberazione. Possono essere altresì invitati consulenti e professionisti incaricati dall'amministrazione, per fornire illustrazioni e chiarimenti sulle materie oggetto della discussione.
4. In casi eccezionali, il presidente può concedere la parola per un breve intervento a persone esterne al consiglio, qualora ciò si renda necessario per acquisire informazioni utili in relazione all'argomento da trattare.

Art. 17

Pubblicità delle sedute

1. Tutte le sedute del consiglio comunale sono pubbliche, salvo i casi previsti dall'art. 28 del presente regolamento.
2. Nell'apposito spazio riservato al pubblico, chiunque può assistere alle sedute. Il pubblico deve presenziare in silenzio e astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso.
3. Dopo aver impartito gli opportuni ammonimenti, il presidente può ordinare l'espulsione di quanti trasgrediscano le disposizioni di cui al precedente comma e, qualora le intemperanze dovessero persistere, far sgombrare l'aula dal pubblico, anche disponendo l'intervento delle forze pubbliche.

Art. 18

Svolgimento delle sedute

1. Le sedute sono presiedute dal presidente del consiglio, investito di potere discrezionale, nei limiti fissati dalla legge e del presente regolamento, per mantenere l'ordine in aula e il buon andamento delle discussioni. Egli può, in caso di necessità:
 - a) sospendere o sciogliere la seduta o richiedere l'intervento della forza pubblica;
 - b) dopo aver impartito gli opportuni avvertimenti, ordinare che venga allontanato dall'aula

chiunque sia causa di disordine.

2. Il presidente pone in discussione i punti all'ordine del giorno, concede la parola, proclama i risultati delle votazioni e provvede che i lavori del consiglio si svolgano con regolarità.
3. Il presidente ha facoltà di richiamare i consiglieri, invitandoli ad attenersi all'argomento in esame, ai tempi della discussione e al rispetto delle buone maniere. Nel caso in cui il consigliere persista nella trattazione di questioni estranee all'argomento in discussione, ecceda i tempi a disposizione per gli interventi o manchi reiteratamente di rispetto a persone presenti o assenti, è facoltà del presidente togliergli la parola per proseguire nell'ordine dei lavori. Qualora il consigliere non rispetti la decisione del presidente, quest'ultimo può decretarne l'espulsione dall'aula consiliare.
4. In caso di assenza o impedimento del presidente, questi viene sostituito dal vicepresidente o, qualora anch'egli risulti assente o impedito, dal consigliere anziano.
5. Le funzioni di segretario della seduta sono svolte dal segretario comunale.
6. In caso di assenza o impedimento del segretario comunale, comprese le cause di incompatibilità espressamente previste dalla legge in relazione all'argomento trattato, le funzioni di cui al precedente comma vengono svolte dal vicesegretario.
7. Il presidente o un consigliere possono, per giustificati motivi, chiedere la modifica della successione dei punti all'ordine del giorno: la richiesta è posta in votazione e, se approvata, si procede alla modifica.

Art. 19 Comunicazioni

1. All'inizio della seduta, concluse le formalità preliminari, il presidente, il sindaco o gli assessori possono effettuare comunicazioni sull'attività dell'amministrazione e su fatti o avvenimenti di particolare interesse per la comunità.
2. Tali comunicazioni possono essere effettuate anche da un consigliere per ciascun gruppo consiliare, previa approvazione del presidente, su richiesta presentata in forma scritta almeno 24 ore prima della seduta.
3. Le comunicazioni devono essere contenute in un tempo non superiore a 5 minuti per ogni argomento trattato.

Art. 20 Proposte di deliberazione

1. Ciascuna proposta di deliberazione è presentata da un relatore, di norma il sindaco, un assessore

o un consigliere. Al termine della relazione, se nessuno chiede la parola, la proposta viene posta in votazione. In caso diverso, si dà luogo alla discussione.

2. Durante la discussione, il presidente concede la parola ai consiglieri che la richiedono, rispettando l'ordine delle richieste. Ciascun consigliere può intervenire una sola volta sullo stesso argomento, tranne che per dichiarazione di voto o fatto personale. E' facoltà del presidente valutare e determinare altri casi di deroga. Ciascun intervento non dovrà superare la durata massima di 5 minuti.

3. Al relatore della proposta è concesso il diritto di replica per un tempo non superiore a 5 minuti per ogni intervento.

4. Terminati gli interventi e le repliche, sono concessi a ciascun capogruppo, o ad altro consigliere da questi indicato, ulteriori 5 minuti per la dichiarazione di voto a nome del gruppo.

5. Solo nel caso un consigliere intenda votare in maniera difforme da quanto dichiarato dal rappresentante del proprio gruppo, gli sono concessi 2 minuti per spiegare le ragioni del proprio voto in dissenso dal gruppo.

6. terminate le dichiarazioni di voto, qualora non sia stata posta questione pregiudiziale o sospensiva, il presidente dichiara chiusa la discussione e pone in votazione la proposta di deliberazione, secondo le modalità previste dal successivo art. 24.

Art. 21

Mozioni e raccomandazioni

1. La mozione consiste in una proposta sottoposta alla decisione del consiglio comunale, nell'ambito delle competenze per lo stesso stabilite dalla legge e dallo statuto, riferita all'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo, alla promozione di iniziative e di interventi da parte del comune e degli enti ed organismi allo stesso appartenenti od ai quali il comune partecipa. La mozione si conclude con una risoluzione ed è sottoposta all'approvazione del consiglio.

2. Le mozioni devono essere presentate per iscritto al presidente del consiglio, sottoscritte dal consigliere o dai consiglieri proponenti.

3. Le mozioni vengono iscritte all'ordine del giorno, di norma, nella prima seduta successiva alla loro presentazione. Qualora, al momento della presentazione, sia già stata convocata una seduta del consiglio, la mozione presentata può essere iscritta all'ordine del giorno a partire dalla prima seduta successiva a quella convocata. E' facoltà del presidente individuare casi di deroga al presente comma, riferendone la motivazione al consiglio.

4. Le mozioni vengono discusse dal consiglio con le stesse modalità previste per le proposte di deliberazione di cui al precedente art. 20. Relatore della proposta è il primo firmatario della mozione, o altro consigliere da questi indicato. Per la presentazione della mozione, sono concessi al relatore un massimo di 5 minuti.

5. La raccomandazione è una sollecitazione, priva di effetti vincolanti, che i consiglieri possono

rivolgere all'amministrazione comunale, al fine di ottenere maggior rapidità nel disimpegnare alcune pratiche, o perché venga messo allo studio un determinato problema, o perché si adottino o non si adottino taluni provvedimenti.

6. Le raccomandazioni vengono sottoposte al consiglio con le stesse modalità previste per le mozioni.

Art. 22 **Interrogazioni e interpellanze**

1. L'interrogazione consiste nella semplice domanda rivolta al sindaco o a un assessore per avere informazioni o spiegazioni su un oggetto determinato, o per sapere se e quali provvedimenti siano stati adottati o si intendano adottare in relazione all'oggetto medesimo.

2. L'interpellanza consiste nella domanda rivolta al sindaco o a un assessore circa i motivi o gli intendimenti della sua condotta su questioni di particolare rilievo o di carattere generale.

3. Le interrogazioni e le interpellanze devono essere presentate per iscritto al protocollo dell'ente, sottoscritte da almeno un consigliere, precisando se la risposta è richiesta in forma scritta oppure orale. Non sarà possibile richiedere la risposta in entrambe le modalità. E' facoltà del sindaco o dell'assessore decidere in merito alla modalità di risposta, qualora la stessa non sia stata precisata al momento della presentazione dell'interrogazione o dell'interpellanza.

4. Le risposte in forma scritta vengano trasmesse dal sindaco o dall'assessore agli interroganti entro il termine massimo di 30 giorni.

5. Le risposte in forma orale sono fornite dal sindaco o dall'assessore in consiglio comunale, di norma durante la prima seduta successiva alla presentazione dell'interrogazione o dell'interpellanza, previo inserimento all'ordine del giorno da parte del presidente del consiglio. Qualora, al momento della presentazione, sia già stata convocata una seduta del consiglio, la risposta all'interrogazione o all'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno a partire dalla prima seduta successiva a quella convocata. E' facoltà del presidente individuare casi di deroga al presente comma, riferendone la motivazione al consiglio.

6. L'interrogazione o l'interpellanza non dà luogo a discussione in consiglio comunale: l'interrogante si limiterà a dare lettura del testo presentato, astenendosi da ulteriori commenti o esternazioni. In seguito alla risposta del sindaco o dell'assessore, l'interrogante si limiterà a dichiararsi soddisfatto o meno delle informazioni o spiegazioni ricevute.

7. Nel caso l'interrogazione o l'interpellanza sia stata presentata da più consiglieri, il diritto di illustrazione e di replica spetta solo al primo firmatario, o ad altro consigliere da questi indicato.

8. Non possono essere inserite all'ordine del giorno di ciascuna seduta più di due tra interrogazioni e interpellanze presentate da consiglieri dello stesso gruppo consiliare.

Art. 23

Emendamenti

1. I consiglieri hanno facoltà di presentare emendamenti sulle proposte di deliberazione e sulle mozioni iscritte all'ordine del giorno del consiglio comunale.
2. Costituiscono emendamenti le correzioni di forma, le modificazioni, integrazioni e parziali sostituzioni del testo della proposta di deliberazione o della mozione. Gli emendamenti sono presentati per iscritto almeno 24 ore prima dell'inizio della seduta alla segreteria generale dell'ente, che li trasmette tempestivamente al presidente e al segretario comunale.
3. Quando si tratta di proposte di variazione di limitata entità gli emendamenti possono essere presentati, sempre per iscritto, al presidente nel corso della seduta. In quest'ultimo caso gli emendamenti sono ammessi solo qualora non richiedano la formulazione dei pareri di cui all'art. 49, comma 1 D. Lgs. 267/2000. Sulla loro ammissibilità ai sensi del presente comma si pronuncia il segretario comunale.
4. Le proposte di emendamento vengono discusse e poste in votazione prima della proposta di deliberazione o della mozione a cui si riferiscono.

Art. 24

Votazioni

1. L'espressione del voto dei consiglieri comunali è effettuata, di norma, in forma palese. Può altresì avvenire mediante scrutinio segreto. All'inizio di ogni seduta, il presidente procede alla nomina di tre scrutatori, almeno uno dei quali scelto tra i consiglieri di minoranza. Qualora un consigliere nominato scrutatore esca dalla seduta prima della conclusione dell'assemblea, si dovrà procedere con la nomina di un ulteriore scrutatore individuato tra i consiglieri presenti.
2. Nelle votazioni in forma palese i consiglieri votano per alzata di mano. Il presidente pone ai voti il provvedimento proposto, invitando ad alzare la mano prima coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti. Accertato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato. Eventuali contestazioni dell'esito del voto, da parte di uno o più consiglieri, devono essere effettuate immediatamente dopo la proclamazione, prima del successivo argomento all'ordine del giorno o della chiusura della seduta. In tali casi la votazione deve essere ripetuta.
3. La votazione in forma palese può altresì avvenire per appello nominale nei casi previsti dalla legge oppure per decisione del consiglio, su proposta del presidente o di un consigliere, previa approvazione a maggioranza con voto palese per alzata di mano. Il presidente, prima della votazione, precisa al consiglio il significato del "sì", favorevole alla deliberazione proposta, e del "no", alla stessa contrario. Il presidente invita i consiglieri, uno alla volta, ad esprimere il proprio voto rispondendo "sì" o "no" ad alta voce. Il presidente e gli scrutatori annotano il voto di ogni consigliere. Accertato l'esito della votazione con la collaborazione degli scrutatori, il presidente ne proclama il risultato. Eventuali contestazioni dell'esito del voto, da parte di uno o più consiglieri, devono essere effettuate immediatamente dopo la proclamazione, prima del successivo argomento

all'ordine del giorno o della chiusura della seduta. In tali casi la votazione deve essere ripetuta.

4. La votazione mediante scrutinio segreto si effettua nei casi previsti dalla legge e dall'art. 27 del presente regolamento, oppure per decisione del consiglio, su proposta del presidente o di un consigliere, previa votazione in forma palese. Per le votazioni segrete si utilizzano schede predisposte dall'ufficio di segreteria, uguali di colore e di formato, prive di segni di riconoscimento e recanti il timbro del comune. Ciascun consigliere scrive sulla scheda i nomi di coloro che intende eleggere oppure la propria manifestazione di assenso o di dissenso circa l'oggetto della votazione e ripone la scheda piegata nell'apposita urna. Terminata la votazione il presidente, con l'assistenza degli scrutatori, procede allo spoglio delle schede e al computo dei voti. Al termine dello spoglio il presidente proclama il risultato della votazione. Eventuali contestazioni dell'esito del voto, da parte di uno o più consiglieri, devono essere effettuate immediatamente dopo la proclamazione, prima del successivo argomento all'ordine del giorno o della chiusura della seduta. In tali casi si procede al riconteggio delle schede. Al termine della seduta consiliare le schede vengono distrutte.

5. Salvo i casi speciali previsti dalla legge, dallo statuto comunale o dal presente regolamento, ogni deliberazione del consiglio comunale si intende approvata quando i voti favorevoli superino quelli contrari. In caso di parità tra voti favorevoli e contrari, la proposta non è approvata.

6. Nessuna proposta può intendersi approvata in mancanza del numero minimo di presenti di cui agli articoli 13 e 14 del presente regolamento. I consiglieri presenti che non alzino la mano o non dichiarino la propria volontà in caso di votazione palese, o che non depositino la scheda nell'urna in caso di votazione segreta, sono considerati astenuti e concorrono a formare il quorum necessario per la validità della deliberazione. Il consigliere che non intenda partecipare al voto deve uscire dall'aula prima della votazione.

7. Nel caso di elezione di persone da parte del consiglio, risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti. A parità di voti viene eletto il più anziano di età. Qualora su una scheda risultino iscritti nominativi in eccedenza rispetto al numero previsto dalla proposta in votazione, la scheda viene considerata nulla. Le schede bianche o nulle concorrono a formare il quorum per la validità della votazione.

8. Nel caso d'urgenza, le deliberazioni del consiglio comunale possono essere dichiarate immediatamente eseguibili. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa in forma palese.

9. Le proposte che si dividono in parti o articoli sono prima votate separatamente e poi nel loro insieme. Nella procedura di votazione separata le parti o gli articoli, dopo essere stati richiamati, si intendono senz'altro approvati qualora nessuno chieda la parola per discuterli. Tale modalità deve essere espressamente dichiarata dal presidente prima di dare inizio alla votazione separata.

Art. 25

Questione pregiudiziale e sospensiva

1. La questione pregiudiziale si ha quando viene richiesto che un argomento non sia discusso, precisandone i motivi. La questione pregiudiziale può essere posta da uno o più consiglieri anche prima della votazione della deliberazione, proponendone il ritiro.

2. La questione sospensiva si ha quando viene richiesto il rinvio della trattazione dell'argomento ad altra seduta precisandone i motivi. Può essere posta da uno o più consiglieri anche prima della votazione della deliberazione, richiedendo che la stessa sia rinviata ad altra riunione.

3. Le questioni pregiudiziali e sospensive poste prima dell'inizio della discussione di merito vengono esaminate e poste in votazione prima di procedere all'esame dell'argomento cui si riferiscono.

Art. 26

Intervento per fatto personale

1. Quando, nel corso della discussione, siano stati espressi giudizi ritenuti offensivi o diffamatori verso un consigliere, o quando gli siano state attribuite opinioni o dichiarazioni diverse da quelle effettivamente espresse, il consigliere chiamato in causa può chiedere la parola per fatto personale.

2. Sulla base della gravità dell'accaduto, il presidente decide se accogliere o meno la richiesta del consigliere che si ritiene offeso. Il tempo concesso a questi per discutere il fatto personale non può eccedere i tre minuti.

3. All'intervento per fatto personale può replicare unicamente l'autore della presunta offesa o errata attribuzione, per un tempo non eccedente i due minuti.

Art. 27

Nomine e designazioni di rappresentanti del consiglio

1. Nei casi in cui la legge, lo statuto comunale o altra norma regolamentare riservino al consiglio comunale la nomina di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni, si provvede in seduta pubblica, con voto segreto.

2. Nei casi in cui sia previsto che la nomina avvenga su designazione dei gruppi consiliari, compete a ciascun capogruppo comunicare al consiglio, in seduta pubblica, i nominativi designati dal proprio gruppo. Il consiglio approva, con voto palese, la nomina dei rappresentanti.

3. Nel caso in cui il rappresentante nominato cessi dall'incarico, per dimissioni o per qualsiasi altra causa, il consiglio provvede alla sostituzione nella prima seduta successiva al verificarsi dell'evento.

Art. 28

Seduta segreta

1. La seduta del consiglio comunale si tiene in forma segreta quando vengono esaminati fatti e circostanze che comportino una valutazione delle qualità morali o delle capacità professionali di persone.
2. Gli argomenti da esaminare in seduta segreta sono precisati nell'ordine del giorno della seduta.
3. Quando nella trattazione di un argomento in seduta pubblica siano introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza o capacità professionale di persone, il presidente invita i consiglieri a chiudere la discussione, senza ulteriori interventi. Può anche stabilire che la riunione continui in seduta segreta. Può anche, su richiesta di almeno un consigliere, rimettere al consiglio la decisione in merito al passaggio in seduta segreta per continuare la discussione. Stabilito di continuare in seduta segreta, il presidente dispone che le persone estranee al consiglio, escluse quelle di cui al successivo comma 4, escano dall'aula.
4. Durante la seduta segreta possono restare in aula, oltre ai componenti del consiglio, soltanto gli assessori e il segretario comunale.

Art. 29

Seduta aperta

1. Qualora sussistano rilevanti motivi di interesse della comunità il presidente, sentita la conferenza dei capigruppo, può convocare il consiglio in seduta aperta.
2. La seduta aperta ha carattere straordinario e alla stessa, con i consiglieri comunali, possono essere invitati rappresentanti delle istituzioni, delle associazioni di categoria, dei sindacati, del mondo del volontariato o altri soggetti portatori di interessi diffusi.
3. In tale seduta il presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del consiglio comunale, consente anche interventi dei soggetti di cui al precedente comma.
4. Durante la seduta aperta non possono essere adottate deliberazioni aventi carattere dispositivo per l'ente.

Art. 30

Verbalizzazione delle sedute

1. Il segretario comunale assiste alle riunioni del consiglio e cura la redazione del verbale, che sottoscrive insieme con il presidente del consiglio comunale o con chi presiede l'adunanza.
2. I verbali delle sedute consiliari contenenti i vari punti delle discussioni e il numero dei voti resi

pro e contro ogni proposta, possono essere redatti anche con l'ausilio di sistemi di registrazione e videoripresa.

3. Ai fini di documentare integralmente l'andamento del dibattito, le sedute sono videoriprese come da regolamento per le riprese audio-video dei lavori del consiglio comunale, approvato con deliberazione di CC n. 32 del 30/09/2011. Le stesse possono essere altresì trasmesse in diretta streaming su apposito canale.

4. Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si faccia menzione del proprio voto e dei motivi del medesimo.

5. Dai verbali vengono estratte le singole deliberazioni portanti un numero ed oggetti specifici. Nel verbale di deliberazione vengono indicati i nominativi di coloro che intervengono alla discussione che viene riportata sotto forma di sintesi, a meno che gli interessati non richiedano al presidente che il loro intervento venga riportato integralmente a verbale. In questo caso il testo scritto dell'intervento dev'essere consegnato, durante la seduta, al segretario comunale, che ne verificherà la corrispondenza con quanto dichiarato a voce dal consigliere. E' prevista la possibilità di riportare integralmente la registrazione audio-video della discussione, qualora disponibile.

6. Gli originali delle deliberazioni sono firmati dal presidente del consiglio e dal segretario comunale. I verbali sono conservati tramite apposita procedura informatica.

7. Eventuali ingiurie, allusioni o dichiarazioni offensive o diffamatorie non debbono essere riportate a verbale. Soltanto quando il consigliere che si ritiene offeso ne faccia richiesta nel corso della seduta le stesse sono, in modo conciso, iscritte a verbale.

8. Il verbale della seduta segreta è redatto in modo da contenere la sintesi della discussione, senza scendere in particolari che possano recar danno alle persone, salvo i casi nei quali si debbano esprimere necessariamente giudizi sul loro operato.

9. Quando siano discussi problemi che riguardano interessi patrimoniali del Comune, il verbale deve essere compilato in modo da non compromettere tali interessi rispetto a terzi.

CAPO IV

Art. 31

Diritto di informazione e accesso agli atti

1. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune, nonché dalle sue aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

2. I consiglieri hanno altresì diritto di accesso e consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge. Possono altresì ottenere copia di tali atti, facendone richiesta per iscritto all'ente. Il rilascio delle copie deve avvenire entro 30 giorni dalla data della

richiesta. La richiesta dovrà essere formulata su apposito modulo, allegato al presente regolamento, inviato al segretario comunale.

3. Il segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti o impedimenti al rilascio delle copie richieste ne informa, entro il termine di cui al precedente comma, il consigliere richiedente, precisando le motivazioni che non consentono il rilascio.

4. Le copie dei documenti vengono rilasciate, in formato digitale, senza alcuna spesa per il consigliere, che è tenuto a utilizzare le informazioni ricevute esclusivamente ai fini di cui al precedente comma 1.

5. Non è prevista la richiesta di documentazione oggetto di pubblicazione obbligatoria nella sezione Amministrazione trasparente del sito informatico dell'ente.

CAPO V

Art. 32

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento, una volta approvato dal consiglio comunale, entra in vigore dopo la pubblicazione nei termini di legge.

2. Con l'entrata in vigore del presente regolamento, si intendono revocate eventuali norme o disposizioni con esso contrastanti, compreso il precedente regolamento del consiglio comunale approvato con deliberazione di c.c. n. 4 del 31/01/2013.